



LABORATORIO DI CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

8° edizione 2026

Risposte alle FAQ

(aggiornate al 24 Aprile 2026)

Sommario

1. PROGETTI AMMISSIBILI	2
2. CANDIDATI E REQUISITI	3
3. SOGGETTI COINVOLTI, PARTENARIATI	6
4. DOCUMENTI E ALLEGATI DA PRODURRE	10
5. FINANZIAMENTO, COFINANZIAMENTO E COSTI AMMISSIBILI	12
6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.....	17
7. INFORMAZIONI GENERALI	19

1. PROGETTI AMMISSIBILI

1.1. Il progetto deve necessariamente svolgersi in uno spazio fisico nella disponibilità del proponente (proprietà, locazione, concessione)?

L'Avviso pubblico non obbliga il proponente singolo o capofila al possesso di un titolo specifico che attesti la gestione dello spazio in cui si svolgono le attività oggetto della candidatura.

In ogni caso è possibile allegare documentazione che comprovi, in caso di assegnazione del finanziamento, l'effettiva disponibilità dei luoghi nei quali si prevede svolgere le attività e la fattibilità dell'intervento. Si ricorda che come indicato nell'art. 11 co. 4 lett. h) , le informazioni sulla fattibilità ed eseguibilità dell'intervento fanno parte della proposta progettuale e quindi sono oggetto di valutazione secondo i criteri definiti al successivo art. 14.

1.2. È possibile candidare un progetto che coinvolga più di uno spazio su diversi comuni limitrofi?

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti e il raggiungimento di tutte le finalità e gli obiettivi previsti dall'Avviso pubblico Laboratorio di Creatività Contemporanea 8° ed. 2026 non è esclusa la possibilità di svolgere il progetto in più spazi anche in comuni diversi, se parte di uno stesso contesto di riferimento.

1.3. Il progetto può essere pensato per uno o più spazi pubblici aperti? In quest'ultimo caso, è necessario allegare documentazione che attesti la locazione dello spazio, o le richieste di occupazione di suolo pubblico al Comune?

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti e il raggiungimento di tutte le finalità e gli obiettivi previsti dall'Avviso pubblico Laboratorio di Creatività Contemporanea 8° ed. 2026 non è esclusa la possibilità di svolgere il progetto in più spazi di varia natura compresi spazi pubblici aperti. Si specifica che l'Avviso pubblico non obbliga il proponente singolo o capofila al possesso di un titolo specifico che attesti la gestione dello spazio in cui si svolgono le attività oggetto della candidatura pur dovendo dare indicazioni sulla fattibilità dell'intervento come indicato nell'art. 11 co.4 lett. H) e fornire la documentazione ritenuta utile a supporto di tale fattibilità.

1.4. Qualora lo spazio oggetto dell'intervento progettuale sia costituito da una porzione di paesaggio (es. area naturale, tratto di territorio, spazio aperto non edificato), è comunque necessario indicare una sede operativa del soggetto proponente? In tal caso, la sede operativa deve coincidere con il luogo di realizzazione del progetto?

Il soggetto proponente, in fase di presentazione della candidatura, dovrà indicare la propria sede legale, ed eventualmente specificare quella operativa se diversa. Tali sedi non devono necessariamente coincidere con lo spazio dove si svolgono le attività oggetto della candidatura.



Si ricorda comunque che, come indicato nell'art. 11 co. 4 lett. h), le informazioni sulla fattibilità ed eseguibilità dell'intervento fanno parte della proposta progettuale e quindi sono oggetto di valutazione secondo i criteri definiti al successivo art. 14.

1.5. È possibile candidare un progetto che non abbia al centro del suo operare la rigenerazione di luoghi fisici?

Sì, in quanto i processi di rigenerazione a base culturale su cui devono basarsi le proposte progettuali possono essere costituiti da differenti tipologie di pratiche e azioni (quindi non soltanto la rigenerazione di luoghi fisici) e tali azioni sono elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art. 4, co. 3 dell'Avviso pubblico.

1.6. Nel caso in cui uno spazio pubblico non sia propriamente “dismesso”, ma risulti parzialmente inutilizzato o sottoutilizzato, come ad esempio alcuni ambienti di una scuola pubblica, è possibile prevedere un progetto di riattivazione culturale e creativa di tali spazi, attraverso attività artistiche, laboratori e percorsi culturali aperti alla comunità?

Le caratteristiche che devono essere possedute dagli spazi in cui si possono svolgere le attività oggetto della proposta sono indicate all'art. 3 dell'Avviso pubblico; le proposte progettuali ammissibili sono specificate all'art. 4 dell'Avviso stesso e, nello specifico, possono essere costituite da differenti tipologie di pratiche e azioni elencate al comma 3 del medesimo articolo, che è comunque da considerarsi come un elenco a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo.

2. CANDIDATI E REQUISITI

2.1. Un ente pubblico può partecipare in qualità di proponente singolo o capofila?

No, non è possibile. Il proponente (singolo o capofila) deve essere un Ente del terzo settore come previsto dai requisiti indicati all' art. 6 dell'Avviso pubblico. I soggetti pubblici possono partecipare come proponenti associati e/o come co-finanziatori, come riportato rispettivamente all'art. 6, co.4 e all'art. 7, co. 1, lett. c) dell'Avviso stesso.

2.2. Un'impresa culturale e creativa non iscritta al RUNTS può candidarsi direttamente come soggetto proponente o capofila? In alternativa, tale soggetto può partecipare in qualità di partner operativo o tematico all'interno di un partenariato guidato da un ETS, contribuendo alla progettazione e alla realizzazione delle attività?

L'Avviso pubblico è rivolto ad Enti del Terzo Settore e prevede tra i requisiti che il proponente (singolo o capofila) sia iscritto o in corso di iscrizione al RUNTS (art. 6, co. 2, lett. b).

Questo requisito invece non è obbligatorio per il proponente associato (in caso di partenariato): le categorie che possono candidarsi come proponente associato sono indicate all'art. 6, co. 4 dell'Avviso stesso. In caso di

partenariato di progetto, come indicato nell'art. 7 co.3, l'intesa tra proponente capofila e proponente/i associato/i deve essere formalizzata attraverso la sottoscrizione di un Accordo di partenariato (Allegato B) che deve tra le altre cose specificare impegni e ruoli dei proponenti.

2.3. Anche il proponente associato deve essere sempre un Ente del Terzo settore iscritto al RUNTS? Ad esempio, i proponenti associati potrebbero essere un Dipartimento dell'Università ed un Comune del nostro territorio?

Il requisito dell'iscrizione al RUNTS non è obbligatorio per i proponenti associati che devono appartenere alle tipologie indicate all'Art. 6, co. 4 dell'Avviso pubblico e, tra queste, sono elencate anche le tipologie indicate come esempio (dipartimenti universitari ed enti locali)

Per completezza di informazione si specifica che – fermo restando il possesso di tutti i requisiti indicati all'Avviso pubblico - i proponenti associati sono tenuti a rispettare i requisiti indicati agli articoli 7 e 8 dell'Avviso stesso.

2.4. Per il soggetto proponente è richiesta anzianità minima di costituzione? Se sì, tale requisito deve essere maturato alla data di pubblicazione del bando o a quella di trasmissione dell'istanza?

I requisiti che devono essere posseduti dal soggetto proponente sono indicati agli articoli 6 e 8 dell'Avviso pubblico. Per il soggetto proponente, non è prevista anzianità minima di costituzione.

2.5. Un ente del terzo settore non ancora iscritto al RUNTS può presentare la candidatura?

Sì, purché sia abbia avviato la procedura di iscrizione al RUNTS. Secondo quanto indicato all'art. 6, co. 2, lett. b) dell'Avviso pubblico gli Enti del Terzo Settore, al momento della presentazione della candidatura, devono essere iscritti al RUNTS o in corso di iscrizione al RUNTS; in quest'ultimo caso, l'iscrizione al registro deve essere perfezionata entro la data di accettazione del contributo, pena la decadenza della domanda.

2.6. Un ente risultato vincitore (singolo, capofila o associato) dell'Avviso pubblico Laboratorio di Creatività Contemporanea 7° ed. 2025-2027 può partecipare all'Avviso pubblico Laboratorio di Creatività Contemporanea 8° ed. per l'anno 2026?

No, come indicato all'art. 8 co.1 lett. D) un ente risultato vincitore dell'Avviso pubblico Laboratorio di Creatività Contemporanea 7° (a qualsiasi titolo, come singolo, capofila o associato, non può partecipare all'attuale Avviso, né come proponente singolo o capofila, né come proponente associato in un partenariato (come meglio specificato anche al co.3 del medesimo articolo)



2.7. Un ente risultato vincitore (singolo o capofila) dell'Avviso pubblico Laboratorio di Creatività Contemporanea 6° ed. 2024-2026 può partecipare all'Avviso pubblico Laboratorio di Creatività Contemporanea 8° ed. per l'anno 2026?

No, come indicato all'art. 8 co.1 lett. c) un ente risultato vincitore dell'Avviso pubblico Laboratorio di Creatività Contemporanea 7° (come singolo o capofila), non può partecipare all'attuale Avviso, né come proponente singolo o capofila, né come proponente associato in un partenariato (come meglio specificato anche al co.3 del medesimo articolo)

2.8. Un ente che faceva parte di un Partenariato risultato vincitore dell'Avviso pubblico Laboratorio di Creatività Contemporanea 6° ed. 2024-2026 può partecipare all'Avviso pubblico Laboratorio di Creatività Contemporanea 8° ed. per l'anno 2026?

Sì, fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti all'artt. 6 e 8, un ente che faceva parte, come proponente associato, di un partenariato risultato vincitore dell'Avviso pubblico Laboratorio di Creatività Contemporanea 6° ed. 2024-2026, può partecipare al presente avviso sia in come proponente singolo o capofila, che come proponente associato. Infatti l'art. 8 co.1 lett. C non riguarda i proponenti associati di partenariati vincitori.

2.9. Possono presentare la candidatura soggetti che hanno usufruito di finanziamenti relativi ad altri progetti della Direzione Generale Creatività Contemporanea?

Fermo restando la non ammissibilità di vincitori degli avvisi pubblici Laboratorio di Creatività Contemporanea 6° edizione e 7° edizione, secondo le specifiche indicate all'art. 8 co.1 lettere c) e d), non vi sono motivi ostativi alla candidatura per i soggetti che hanno usufruito di altri finanziamenti della Direzione Generale Creatività Contemporanea.

2.10. La stessa organizzazione può presentare più di una candidatura?

No, lo stesso ente può presentare solo una candidatura, e non può partecipare ad altre candidature neanche in qualità di proponente associato. Come indicato all'art. 8, co. 5 dell'Avviso pubblico "Ciascun soggetto, come proponente singolo, capofila o associato, a pena di esclusione, può partecipare all'Avviso con una sola candidatura. È responsabilità del soggetto proponente capofila verificare l'insussistenza di incompatibilità con i partner coinvolti".

2.11. È possibile candidare lo stesso progetto già candidato nella precedente edizione e che, pur avendo ricevuto un buon punteggio, non è risultato vincitore? Oppure questa scelta non sarebbe valutata positivamente dalla Commissione?

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso pubblico in oggetto, non sussistono motivi ostativi alla candidatura di progetti già presentati nelle edizioni precedenti e che non siano risultati vincitori. Si ricorda che i criteri di valutazione delle proposte presentate sono indicati all'art. 14 dell'Avviso pubblico.



2.12. L'attività culturale deve essere prevalente nello statuto del proponente (singolo o capofila)?

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso pubblico, gli enti possono presentare candidatura se sono conformi alle disposizioni normative vigenti per gli Enti del Terzo Settore, se da statuto svolgono attività coerenti con gli obiettivi dell'avviso e con l'oggetto dell'intervento, come specificato agli articoli 2 e 3 dell'Avviso.

Inoltre, si consiglia di valutare quanto finalità ed esperienze prevalenti previsti dall'articolo 6 lo siano anche nell'ambito della proposta progettuale, in merito agli obiettivi dell'avviso, alle tipologie di intervento indicate a titolo esemplificativo nell'art.4 e ai criteri di valutazione definiti all'art. 14.

Si consiglia comunque di fornire in sede di domanda anche lo statuto, in modo da produrre tutte le informazioni necessarie durante la fase istruttoria e per la valutazione da parte della commissione.

2.13. Siamo un Ente del Terzo settore regolarmente iscritto al RUNTS e abbiamo adottato un esercizio finanziario non coincidente con l'anno solare ma con decorrenza dal 1° settembre al 31 agosto e i cui bilanci per cassa sono regolarmente depositati presso il RUNTS; questo aspetto può costituire motivo di esclusione o impedimento alla partecipazione al presente bando?

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso pubblico, si consiglia di verificare se risulta rispettato il requisito previsto all'art. 8, co. 1, lett. e) dell'Avviso che riguarda la regolarità degli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali per accertare che la gestione dell'esercizio finanziario si armonizzi con quanto previsto dalla normativa di riferimento e che non infici la validità dell'iscrizione al RUNTS.

2.14. Il soggetto proponente ha già sede presso lo spazio in cui si svolgerà il progetto: questa condizione è compatibile con i requisiti di ammissibilità previsti, oppure sono previste specifiche limitazioni o condizioni in merito?

L'Avviso pubblico Laboratorio di Creatività Contemporanea 8° ed. 2026 non prevede vincoli tra la sede operativa del proponente capofila e l'ubicazione dello spazio dove si svolge il progetto candidato.

3. SOGGETTI COINVOLTI, PARTENARIATI

3.1. Il nostro Comune può candidarsi come proponente associato per due progetti presentati da due diverse associazioni?

No, secondo quanto indicato all'art. 8, comma 5 dell'Avviso pubblico "ciascun soggetto, come proponente singolo, capofila o associato, a pena di esclusione, può partecipare all'Avviso con una sola candidatura. È responsabilità del soggetto proponente capofila verificare l'insussistenza di incompatibilità con i proponenti



associati coinvolti”, quindi la possibilità di partecipare ad una sola candidatura vale anche per i proponenti associati.

3.2. I proponenti associati che seguono il progetto ma che non gestiranno direttamente risorse economiche devono essere comunque inseriti nell’Accordo di partenariato – Allegato B?

Sì, tutti gli enti e organizzazioni che si presentano come proponenti associati devono sottoscrivere l’Accordo di partenariato. Come indicato all’art. 7, co. 3 dell’Avviso, l’intesa tra proponente capofila e proponente/i associato/i deve essere formalizzata mediante un Accordo di partenariato - Allegato B - sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i soggetti coinvolti e compilato secondo il modello fornito riportando obbligatoriamente gli elementi indicati ai punti a, b, c e d del medesimo comma.

3.3. Oltre all'accordo formale di cui all'Allegato B, è ammessa la presentazione di lettere di sostegno da parte di stakeholder territoriali e partner futuri con cui si è già in dialogo?

Sì, le lettere di sostegno degli stakeholder possono essere allegate nella sezione anagrafica (Documenti ETS e altri allegati).

In merito alla eventuale introduzione di futuri partner, successivamente all’eventuale aggiudicazione dovrà essere presentata un’apposita richiesta, le cui modalità saranno dettagliate nelle “Linee guida alla rendicontazione” che saranno inviate ai vincitori contestualmente alla formale richiesta di accettazione.

3.4. In che modo è possibile formalizzare, in sede di candidatura, il supporto di quegli enti che, pur non essendo operativi direttamente nel progetto, rappresentano figure chiave per la sostenibilità e la rete territoriale?

L’art. 7 dell’Avviso pubblico disciplina i profili dei partecipanti e le relative modalità di formalizzazione; l’Avviso pubblico non esclude altre forme di supporto diverse dalla costituzione di un partenariato con i proponenti associati. In quel caso, possono essere presentate lettere di sostegno, come previsto dall’Art. 11, co. 3, lett. F, e queste ultime possono essere allegate nella sezione anagrafica (Documenti ETS e altri allegati).

Qualora il supporto di un ente fosse finalizzato alla fattibilità della proposta andrà presentata la specifica documentazione prevista dalla normativa di settore, in quanto parte della proposta progettuale come indicato al comma 3, lettera g e al comma 4, lettera h dell’Art. 11 dell’Avviso stesso.

3.5. Tenendo conto del comma 4, art. 6 dell'avviso, che cita tra i proponenti associati i "dipartimenti universitari", si richiede di chiarire se l'Ateneo può presentare più proposte in qualità di proponente associato con la partecipazione di più progetti presentati da singoli diversi dipartimenti, oppure si intende che l'Ateneo può partecipare solo con una proposta vincolata a un solo Dipartimento.

Ogni dipartimento universitario di uno stesso ateneo viene considerata come organizzazione a sé; pertanto, singoli dipartimenti del medesimo ateneo possono partecipare in qualità di proponente associato in diverse proposte progettuali.

Dal momento che il codice fiscale di un dipartimento coincide generalmente con quello dell'ateneo, in fase di compilazione della candidatura, i dipartimenti devono aggiungere al codice fiscale dell'ateneo la sigla/acronimo del dipartimento. In questo modo, qualora anche altri dipartimenti dello stesso ateneo si candidassero come proponenti associati per differenti proposte progettuali, sarà possibile evitare la ripetizione del medesimo codice fiscale ed evitare problemi formali nella presentazione della domanda.

Resta comunque valido il requisito definito all'art. 8 co. 5 in cui ogni proponente anche associato, in questo caso il Dipartimento in questione, può partecipare ad una sola candidatura.

3.6. Tra le figure professionali possono essere coinvolti anche cuochi ed ecochef che non sono elencati tra i professionisti elencati all'art. 7 comma d) dell'Avviso pubblico?

All'art. 7, co.1, lett. d) dell'Avviso pubblico sono citati esempi di figure professionali e quindi questo elenco è da considerare a titolo esemplificativo e non esaustivo; come indicato nel medesimo comma, tali figure devono avere comprovata esperienza nelle attività progettuali previste e saranno oggetto di valutazione della Commissione; pertanto, i loro curricula devono essere allegati alla proposta così come previsto all'art. 11, co. 3, lett. e) dell'Avviso stesso.

Per completezza di informazione, ricordiamo che la Commissione valuterà le proposte secondo i criteri indicati all'art. 14 dell'Avviso.

3.7. La documentazione che riguarda un proponente associato costituito da dipartimento universitario può essere firmata dal Direttore del Dipartimento in qualità di legale rappresentante del Dipartimento, oppure è necessario che venga firmata dal Magnifico Rettore in qualità di legale Rappresentante dell'Ateneo?

In generale la documentazione deve essere firmata dai legali rappresentanti dei proponenti o in caso di eventuali delegati deve essere accompagnata da una documentazione che ne attesti la delega. La possibilità che i documenti possano essere firmati dal Direttore di Dipartimento dipende esclusivamente dal regolamento a cui si deve attenere il proponente associato stesso, e quindi nel caso specifico, dal regolamento di Ateneo o dalla presenza di eventuali specifiche deleghe alla firma per il Direttore di Dipartimento.

3.8. È possibile inserire un dipartimento di un'Università estera come proponente associato senza prevedere alcuna gestione di quota minoritaria del contributo? Il Dipartimento offrirebbe gratuitamente lo svolgimento di alcune specifiche attività estremamente necessario per il progetto.

No, non è possibile inserire un dipartimento estero come proponente associato, in quanto come indicato al comma 1 lettera a) e al comma 3 dell'art. 8 dell'Avviso pubblico tutti i soggetti proponenti (singolo, capofila o associato) devono – a pena di esclusione – avere sede legale e operativa in Italia. Non ci sono invece limitazioni per quanto riguarda la possibilità fornire altre forme di collaborazione tramite lettere di sostegno al progetto, pur non potendo prendere formalmente parte al partenariato



3.9. È possibile presentare una candidatura con un partenariato composto sia da partner di progetto sia da partner tematici? Ad esempio, due partner di progetto e un partner tematico, oltre al capofila? In questo caso, dovremmo stilare due Allegati B – Accordo di partenariato (un Allegato B tra il capofila e i due partner di progetto e un Allegato B tra il capofila e il partner tematico)?

L' Avviso pubblico non vieta la coesistenza delle due tipologie di partenariato all'interno della medesima candidatura e, anche in questo caso, si dovrà produrre un unico Allegato B – Accordo di partenariato a firma di tutti i proponenti da caricare nell'apposito campo del Portale. Nella compilazione dell'oggetto dell'accordo, sarà necessario:

- tenere entrambe le voci relative alla tipologia di accordo in quanto coesistenti,
- aggiungere i paragrafi necessari in base al numero totale di associati, è possibile anche indicare accanto alla denominazione dell'associato la tipologia di partenariato,
- Come indicato nell'art. 7 co. 3 l'accordo di partenariato serve anche dettagliare l'ambito, l'oggetto e la durata dell'accordo, oltre che a specificare impegni e ruoli e risorse da gestire per ogni proponente.

Si ricorda inoltre che l'accordo serve per individuare il proponente capofila come unico referente per la proposta nei confronti della DGCC, e che suddetto accordo manleva la stessa Direzione da qualsiasi contenzioso riguardante la gestione e la ripartizione tra i soggetti del contributo erogati.

3.10. Siamo un ente locale che ha ricevuto diverse richieste di supporto in merito all'Avviso in oggetto: è possibile rilasciare nella qualità di soggetto sostenitore pubblico la lettera di sostegno a tutti i soggetti che ne fanno richiesta oppure c'è un limite a cui bisogna attenersi?

L'avviso pubblico non pone limitazioni riguardo al coinvolgimento in qualità di soggetto terzo a più di una proposta. Pertanto, un ente locale può supportare più proposte, attraverso la sottoscrizione di lettere di sostegno per ciascuna candidatura, che saranno parte della documentazione a supporto della candidatura (art. 11, co. 3 lett. F dell'Avviso).

Si precisa che al contrario, in caso di coinvolgimento in qualità di proponente associato, ciascun soggetto può partecipare all'Avviso con una sola candidatura, così come indicato all'art. 8, co. 5 dell'Avviso pubblico e dettagliato già al quesito 3.1.

3.11. Una fondazione territoriale metterà a disposizione uno spazio di sua proprietà dove potremo svolgere parte delle attività previste dal nostro progetto. Precisando che la fondazione non gestirà alcuna attività e neanche parte del finanziamento ci chiediamo se possiamo inserirla ugualmente come proponente associato oppure va semplicemente considerata come soggetto terzo che supporta la proposta mediante lettera di sostegno?

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti stabiliti agli artt. 6 e 8, come specificato nell'art. 7 co. 2 e 3, le forme di collaborazione previste fanno parte della proposta progettuale e possono essere definite nel dettaglio dall' "Allegato B- Accordo di partenariato" che definisce tra le altre cose "gli impegni, i ruoli e le quote finanziarie gestite dal capofila e, in via eventuale, da ciascun proponente associato" (art. 7 comma 3 lett. B). Contestualmente fanno parte della proposta progettuale anche tutte informazioni relative alla fattibilità della proposta progettuale (art. 11 co. 4 lett. h). Quindi, in quanto oggetto di valutazione, le forme di collaborazione e di coinvolgimento di altri soggetti oltre al capofila sono ad esclusiva discrezione di chi propone la candidatura e dipendono anche dalla modalità con cui ritiene più opportuno gestire le collaborazioni e la loro formalizzazione.

4. DOCUMENTI E ALLEGATI DA PRODURRE

4.1. Quali documenti bisogna produrre se è presente un partenariato (di progetto o tematico)?

Tutti i soggetti che concorrono al progetto (proponente singolo, capofila e proponente associato) devono compilare e firmare l' *Allegato A – Autocertificazione* ai fini dell'autocertificazione richiesta dall'art. 8, co. 4 dell'Avviso pubblico (qualora la firma non sia digitale, è necessario allegare copia del documento di riconoscimento). In caso di partenariato, unitamente alla proposta e agli allegati A, deve essere presentato l' *Allegato B - Accordo di partenariato* firmato dai legali rappresentanti dei soggetti attuatori, così come previsto dall'art. 11, co. 3, lett. b).

4.2. Nell' *Allegato A – Autocertificazione*, più precisamente nella sezione dedicata ai dati dell'iscrizione al RUNTS, il dato "numero di iscrizione" si riferisce al numero di repertorio?

Come indicato nell'Avviso pubblico e ulteriormente specificato nel Portale Bandi, è necessario allegare documentazione comprovante l'iscrizione al RUNTS, e indicare nell' *Allegato A* i riferimenti utili alla verifica sul registro unico.

4.3. Vorremmo presentare la candidatura come proponente capofila unitamente al Comune, in qualità di proponente associato. In assenza di segretario comunale, il Sindaco ha facoltà di sottoscrivere autonomamente gli allegati in qualità di legale rappresentante dell'ente, senza necessità di delibera formale né visto del segretario?

La documentazione relativa ai proponenti associati, quindi principalmente l'allegato A e l'allegato B, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Nel caso di un Comune, quindi, fermo restando i regolamenti e la normativa vigente, il Sindaco, in quanto rappresentante legale, può sottoscrivere gli allegati. L'eventuale necessità di delibera formale e/o visto del segretario comunale dipende esclusivamente dai regolamenti e dalla normativa a cui si deve attenere l'ente locale.

4.4. A cosa si riferiscono le immagini indicate all'art.11, co. 4, lett. i) dell'Avviso pubblico? Si tratta di immagini relative agli spazi del soggetto proponente? Di immagini relative allo stato dei luoghi coinvolti nella proposta progettuale? O immagini specifiche di progetto e di intervento? O ancora di immagini di esempio relative a progetti e attività già realizzati da chi avanza la proposta?

Le immagini sono parte integrante del progetto culturale oggetto di valutazione; sono quindi scelte a discrezione di chi propone la candidatura, al fine di mostrare alla Commissione il progetto, i luoghi o le attività, e in generale tutto quello che si ritiene utile alla presentazione della proposta progettuale. Inoltre, si ricorda che secondo quanto riportato all'art. 11, co. 4, lett. i) dell'Avviso pubblico è necessario che le suddette immagini siano corredate di didascalia e nominate in modo chiaro ed esplicativo.

4.5. Non riesco ad individuare, all'interno della piattaforma, il campo specifico dove poter inserire altri allegati come, ad esempio, le lettere di sostegno.

Nel capitolo/modulo anagrafica, più precisamente nella sezione dedicata alle dichiarazioni relative all'esperienza culturale e all'iscrizione al RUNTS, si trova il campo denominato "Provvedimento di iscrizione al RUNTS/Documentazione attestante l'invio della richiesta di iscrizione/Altri documenti" come specificato nel dettaglio successivo nella didascalia del campo per altri documenti si intendono

- Eventuali lettere di impegno a promuovere la proposta
- Eventuali richieste di autorizzazione, parere, permesso o nulla osta comunque denominato previsto dalla normativa di settore
- Eventuale documentazione a supporto della legittimità della candidatura

In questo campo, servendosi del tasto "Aggiungi" posizionato sulla destra, è possibile allegare - aggiungendoli uno per volta - sia i documenti obbligatori che la documentazione integrativa che si ritiene utile.



4.6. Vorremmo presentare la candidatura e stiamo predisponendo tutti i documenti per l'iscrizione al RUNTS con il nostro commercialista. Dal momento che, entro la scadenza utile per la presentazione della candidatura, non avremo ancora documentazione attestante l'invio della richiesta di iscrizione al RUNTS possiamo allegare alla candidatura un'autocertificazione o una dichiarazione del commercialista?

Come indicato all'art. 6, co. 2 lett. B) dell'Avviso pubblico gli enti del terzo settore che intendono presentare la candidatura devono essere iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS; nel secondo caso l'iscrizione deve essere perfezionata entro la data di accettazione del contributo, pena la decadenza della domanda. Al momento della presentazione della candidatura, pertanto, l'iter di iscrizione al RUNTS deve essere stato avviato e sarà necessario allegare alla candidatura stessa la documentazione che dimostri l'avvio di tale iter (ad esempio: ricevuta di avvenuta ricezione, notifica via PEC, riepilogo istanza inviata, ecc).

5. FINANZIAMENTO, COFINANZIAMENTO E COSTI AMMISSIBILI

5.1. Sono ammessi anche i costi riguardanti l'IVA?

Sì, fermo restando il rispetto dei criteri di ammissibilità indicati all'art. 15 dell'Avviso pubblico, tutti i costi sono da considerarsi al lordo di IVA ed eventuali altri oneri fiscali. Quindi il contributo massimo finanziabile per ciascuna proposta è pari a euro 40.000,00 IVA inclusa (art.5 co. 3).

5.2. L'affitto rientra tra i costi ammissibili?

Secondo quanto previsto all'art. 15, co. 3, lett. A) dell'Avviso pubblico, l'affitto della sede principale dell'associazione risulta tra i costi non ammissibili in quanto non può essere considerato come una spesa finalizzata alla realizzazione dell'attività. Al contrario, possono essere considerate spese ammissibili quelle destinate alla locazione di spazi accessori per la realizzazione di specifiche attività del progetto culturale candidato, in quanto assimilabili a "servizi e prestazioni strettamente vincolate alle attività realizzate in proporzione al tempo di utilizzo per queste ultime" previste dal l'art. 15 co.2 lett. G).

5.3. Le utenze rientrano tra i costi ammissibili?

Sì, secondo quanto previsto all'art. 15, co. 2, lett. j) le spese per utenze rientrano nelle spese amministrative e generali. Si ricorda che per essere considerate ammissibili, le spese devono comunque essere correlate all'attuazione del programma (art. 15, co. 1, lett. a) pertanto, saranno considerati ammissibili soltanto i costi di utenze relative al periodo di svolgimento delle attività del programma.

5.4. Le eventuali quote gestite dal/dai proponente/i associato/i devono essere rendicontate attraverso giustificativi intestati al proponente capofila o al proponente associato?

Come indicato all'art. 7, co. 1, lett. a) dell'Avviso stesso, il proponente capofila, all'interno del partenariato, è l'unico diretto beneficiario del contributo ed è il solo responsabile della proposta nei confronti dell'Amministrazione, incluse le attività di monitoraggio e rendicontazione.

Comunque, la gestione e ripartizione delle quote di finanziamento sono demandate interamente ai rapporti e agli accordi interni tra soggetti proponente capofila e associato/i, che devono essere specificati nell'Accordo di partenariato - Allegato B. Come indicato all'art. 7, co. 3 dell'Avviso, l'accordo manleva la DGCC da qualsiasi contenzioso.

Nel caso in cui un proponente associato gestisca direttamente una quota minoritaria di contributo è necessario che i giustificativi di spesa siano intestati al proponente associato stesso e che riportino un preciso richiamo al progetto e all'Avviso pubblico Laboratorio di Creatività Contemporanea 8° edizione 2026, come indicato all'art. 7, co. 1, lett. b) dell'Avviso, seguendo, quindi, le stesse modalità definite per le spese sostenute dal capofila.

Inoltre, come specificato all'art. 17, co. 8 dell'Avviso, qualora una quota minoritaria del contributo fosse gestita direttamente dal proponente associato, il soggetto capofila resta l'unico responsabile per la verifica e la raccolta sia dei giustificativi di spesa sia dei relativi dimostrativi di pagamento effettuati, secondo termini e modalità che saranno fornite dalla DGCC.

5.5. Il cofinanziamento è obbligatorio?

Sì. Come previsto dall'art. 5, co. 4 dell'Avviso pubblico, il cofinanziamento deve essere pari almeno al 20% del costo ammissibile, dimostrabile poi in fase di rendicontazione dai documenti contabili, nei quali va sempre esplicitato il riferimento al bando Laboratorio di Creatività Contemporanea 8° ed. 2026.

5.6. Un soggetto proponente singolo, capofila e/o associato può essere cofinanziatore?

Sì, e può sostenere il progetto per mezzo di risorse proprie o mediante altri finanziamenti pubblici o privati. Il cofinanziamento può anche essere diviso tra più soggetti, sia proponenti (singolo/capofila o associati) che soggetti terzi.

5.7. In cosa consiste il cofinanziamento?

Come indicato all'art. 7, co. 1, lett. c) dell'Avviso pubblico il cofinanziamento è rappresentato dalle risorse finanziarie fornite sia dal proponente singolo, capofila e/o associato/i sia da altri soggetti pubblici o privati.

Più specificatamente come indicato all'art. 5 dell'Avviso il soggetto proponente (singolo o capofila e/o associato/i) può garantire il cofinanziamento mediante risorse proprie o mediante altri finanziamenti pubblici o privati, fermo restando il divieto di doppio finanziamento in base al quale il medesimo costo non può essere rimborsato due volte (comma 4). I soggetti terzi, diversi dai proponenti (singolo o capofila e/o associato/i)



possono contribuire al cofinanziamento esclusivamente tramite apporti finanziari in denaro, restando escluso qualsiasi contributo sotto forma di beni o servizi (comma 5).

5.8. Cosa si intende per risorse proprie? I soggetti proponenti (singolo, capofila e associati) possono apportare come cofinanziamento il valore economico derivante da ore di personale dipendente già retribuito, uso di spazi di proprietà o in comodato d'uso gratuito o anche utilizzo di attrezzature di cui si è già in possesso?

Per risorse proprie si intendono sia contributi in denaro sia apporti valutabili economicamente tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le ore-lavoro del personale dipendente già retribuito e coinvolto nel progetto (documentabili attraverso timesheet, ordini di servizio e buste paga). Diverso è il caso relativo all'uso di spazi di proprietà/comodato d'uso gratuito o all'utilizzo di attrezzature di cui si è già in possesso che invece non possono contribuire alla quota di cofinanziamento in quanto l'ente proponente non sostiene un costo e, pertanto, non possono essere rendicontati secondo i criteri previsti. Infatti, anche le spese sostenute per il cofinanziamento devono essere dimostrabili poi in fase di rendicontazione attraverso i documenti contabili (giustificativi di spesa e quietanze di pagamento) nei quali andrà sempre esplicitato il riferimento al progetto e al bando Laboratorio di Creatività Contemporanea 8° ed. 2026. Anche per il cofinanziamento devono essere rispettati i criteri di ammissibilità dei costi indicati all'art.15 dell'Avviso stesso.

5.9. Può un soggetto terzo essere cofinanziatore con mezzi propri?

No, come previsto all'art. 5, co. 5 dell'Avviso pubblico la quota di cofinanziamento proveniente da terzi soggetti, diversi dai proponenti (singolo, capofila o associati), deve essere garantita esclusivamente tramite apporti finanziari in denaro, restando escluso qualsiasi contributo sotto forma di beni o servizi.

5.10. La quota di cofinanziamento è soggetta alla stessa rendicontazione con pagamenti tracciati prevista per il finanziamento, oppure è sufficiente documentare l'effettiva ricezione dei fondi o dei beni/servizi da parte del soggetto cofinanziatore?

Le spese sostenute in cofinanziamento devono essere rendicontate con le stesse modalità delle spese sostenute mediante il finanziamento; in particolare, come indicato all'art. 18, co. 2, lett. f) le spese vanno rendicontate secondo i format forniti dalla Direzione e nel rispetto delle scadenze previste dall'Avviso pubblico e dalle Linee guida per la rendicontazione e il monitoraggio (fornite ai beneficiari contestualmente all'accettazione del finanziamento).

5.11. I costi relativi alla fideiussione da chiedere per ottenere l'anticipo del finanziamento rientrano nei costi ammissibili?

Sì, come previsto dall'art. 15, co. 2, lett. i), le spese di fideiussione rientrano tra i costi ammissibili.



5.12. Un ente terzo - che vorremmo presentare come soggetto proponente - si è detto disponibile a coprire la quota del 20% del costo totale del progetto: questa quota andrà rendicontata? Se sì, i pagamenti che la riguardano devono essere fatti dal conto corrente dell'ente proponente o da conto corrente dell'ente terzo cofinanziatore? Se deve passare dal nostro conto corrente come deve avvenire il trasferimento della quota dall'ente terzo al soggetto proponente (unica soluzione tramite bonifico oppure più soluzioni a copertura di ogni singola voce di spesa)?

Nel caso in cui il cofinanziamento provenga da un soggetto terzo (quindi non tra i proponenti, capofila o associati), deve essere sottoscritta (e allegata alla domanda) una lettera di impegno, in cui viene specificato importo e modalità del cofinanziamento, come indicato nell'art.7 co.1 lett c).

In caso di cofinanziamento coperto da un proponente associato e quindi parte del partenariato, gli impegni possono essere dettagliati nell' Accordo di Partenariato – Allegato B.

In ogni caso le spese che si prevede di coprire con il cofinanziamento devono essere previste nel quadro economico da presentare in fase di candidatura e conseguentemente regolarmente rendicontate.

5.13. Vorremmo candidare un progetto in uno spazio comunale attualmente adibito a palestra. Volevamo sapere se sono ammissibili spese per realizzare modifiche che possano trasformare la palestra in uno spazio multifunzionale adatto anche ad ospitare spettacoli, feste o corsi.

I costi ammissibili sono indicati all'art. 15 dell'Avviso pubblico; nello specifico al comma L sono previste "spese per interventi di manutenzione ordinaria (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3 e 6) strettamente funzionali alla realizzazione della proposta, compresi quelli volti all'eliminazione delle barriere architettoniche e in generale gli interventi necessari a garantire condizioni di sicurezza e accessibilità (max. 20 % del finanziamento concesso)". Pertanto, rimandiamo alla consultazione di tale normativa per verificare che le spese citate rientrino tra gli interventi da essa previsti.

5.14. Può essere ammissibile la spesa per la realizzazione di un bagno disabili?

Come indicato all'art. 15, co. 2, lett. l) dell'Avviso pubblico, sono ammissibili spese per interventi di manutenzione ordinaria (strettamente funzionali alla realizzazione della proposta, compresi quelli per l'eliminazione delle barriere architettoniche) del centro culturale oggetto della candidatura, come previsto dal TU per l'edilizia D.P.R. 380/2001, artt. 3 e 6, e ss.mm.ii. Pertanto, rimandiamo alla consultazione di tale normativa per verificare che la spesa citata rientri in un intervento edilizio finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche.

5.15. Le spese previste all'art. 15, co. 2, lett. L) "spese per interventi di manutenzione ordinaria (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 artt. 3 e 6) strettamente funzionali per la realizzazione della proposta, compresi quelli volti all'eliminazione delle barriere architettoniche e in generale gli interventi necessari a garantire condizioni di sicurezza e accessibilità" possono comprendere piccoli lavori di "ristrutturazione" per rendere i luoghi dell'intervento visitabili in sicurezza?

Come indicato all'art. 15, co. 2, lett. L) dell'Avviso pubblico, sono ammissibili spese per interventi di manutenzione ordinaria (funzionali alla realizzazione della proposta, compresi quelli per l'eliminazione delle barriere architettoniche) del centro culturale oggetto della candidatura, come previsto dal TU per l'edilizia D.P.R. 380/2001, artt. 3 e 6, e ss.mm.ii. Pertanto, si rimanda alla consultazione di tale normativa e ai regolamenti dell'ente locale (comune o altro) di riferimento per verificare che la spesa citata rientri in una tale fattispecie di intervento edilizio.

5.16. In sede di presentazione della domanda, il proponente garantisce il 20% di cofinanziamento con risorse proprie (Art. 5, comma 4). Qualora, successivamente all'invio il beneficiario risultasse vincitore di altri finanziamenti pubblici per il medesimo progetto, è possibile utilizzare tali risorse a copertura del cofinanziamento in fase di rendicontazione?

Secondo quanto stabilito dall'avviso pubblico il co-finanziamento può essere coperto anche mediante finanziamenti pubblici, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni definite all'art. 5 e all'art.7 co. 1 lett. c). Si ricorda però che:

5.17. anche le spese sostenute per il cofinanziamento devono essere dimostrabili poi in fase di rendicontazione attraverso i documenti contabili (giustificativi di spesa e quietanze di pagamento) nei quali andrà sempre esplicitato il riferimento al progetto e al bando Laboratorio di Creatività Contemporanea 8° ed. 2026.

5.18. per garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento (Art.5 co.4) deve essere possibile individuare una corrispondenza univoca tra le attività progettuali e le spese sostenute, ed in particolare distinguere chiaramente le attività le cui spese sono coperte da finanziamento da quelle coperte da cofinanziamento. Questa distinzione può essere fatta già nel quadro economico in fase di presentazione della domanda, mentre sarà obbligatoria in fase di rendicontazione, secondo quanto dettagliato nelle Linee guida per la rendicontazione e il monitoraggio che verranno trasmesse ai beneficiari contestualmente alla formale richiesta di accettazione.

5.19. Il cofinanziamento può essere coperto mediante fondi pubblici già erogati? Se sì, questa copertura va considerata come “risorse proprie” o proveniente da “soggetti terzi diversi dai proponenti”?

In caso di fondi già erogati e quindi a disposizione del proponente, l'Avviso pubblico non prevede indicazioni particolari, salvo specificare che tutte le spese devono essere rendicontate secondo quanto indicato agli artt. 15 e 17 e all'art. 18 co.2 lett. H) .

In merito alle spese coperte da cofinanziamento si rimanda a quanto precisato alla precedente risposta alla domanda n° 5.16

5.20. Le prime spese di realizzazione del progetto saranno garantite dal contributo di un cofinanziatore terzo ma i restanti costi, fatturati e rendicontati, potranno essere effettuati a finanziamento ministeriale ricevuto?

No, in quanto – fatta salva l'ipotesi di anticipo - il contributo è erogato in un'unica soluzione, a conclusione del progetto e previa verifica della rendicontazione delle spese sostenute e della completezza/regolarità della documentazione amministrativo-contabile (art. 17, co.2 dell'Avviso pubblico).

Secondo quanto indicato all'art. 19, co. 1, lett. F) dell'Avviso pubblico, il contributo può essere revocato in tutto o in parte in caso di rendicontazione di costi non documentati; il co. 4 del medesimo articolo, inoltre, specifica che il contributo può essere altresì ridotto se, in sede di rendicontazione risulti la mancata rendicontazione, in tutto o in parte, delle spese ammesse a contributo.

Pertanto, al momento del saldo finale è necessario produrre idonea rendicontazione giustificativa, composta da giustificativi di spesa e quietanze di pagamento. I dettagli della rendicontazione saranno indicati nelle Linee guida alla rendicontazione e al monitoraggio che verranno fornite dalla DGCC contestualmente alla richiesta di accettazione del finanziamento.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

6.1. Ho avviato la compilazione della candidatura sul portale bandi inserendo le mie credenziali in quanto rappresentante legale dell'associazione candidata; il portale mi restituisce un messaggio di errore che non mi consente di proseguire nella compilazione. Come posso risolvere?

Tale problema potrebbe essere dovuto ad una erronea registrazione nel Portale Bandi. Infatti, per presentare la candidatura è necessario essere registrati sul Portale Bandi con il profilo di tipo “Ente”, e aver compilato correttamente tutte le informazioni anagrafiche richieste da tale profilo. Se non è mai stata presentata una candidatura sul Portale, è possibile cambiare il profilo nel caso in cui si fosse erroneamente selezionato quello



sbagliato. Qualora non si riuscisse a registrarsi con il profilo corretto, è necessario rivolgersi al supporto tecnico della piattaforma al seguente indirizzo e-mail: dgccsupportotecnico@clientside.it

6.2. L'applicazione deve avvenire necessariamente a mezzo dello SPID del legale rappresentante dell'organizzazione capofila, o può avvenire a mezzo dello SPID di socio o volontario delegato dal legale rappresentante?

L'utente che effettua l'accesso con SPID alla piattaforma informatica non deve necessariamente coincidere con il legale rappresentante dell'ente proponente firmatario della candidatura.

Lo SPID è lo strumento che serve per accedere al Portale Bandi e registrare l'ente che partecipa alla selezione come singolo o capofila, fermo restando che la responsabilità della candidatura ricade sul legale rappresentante del proponente singolo o capofila, il quale deve firmare la domanda di ammissione e l'autocertificazione dei requisiti (Allegato A).

Se l'accesso al portale avviene con uno SPID diverso da quello del legale rappresentante nella scheda anagrafica vanno comunque inseriti i dati di quest'ultimo, che rimane in ogni caso responsabile di ogni azione connessa con la compilazione e la gestione della domanda; anche il documento d'identità da allegare obbligatoriamente sul portale dovrà essere quello del legale rappresentante del proponente singolo o capofila.

6.3. È possibile salvare una domanda compilata parzialmente e completarla in più fasi?

Sì, compilazione della candidatura attraverso il portale può essere svolta anche in più fasi:

- Step 1 – Compilazione: Questo step è a sua volta diviso in più capitoli/moduli, e raccoglie tutta la documentazione prevista dall'avviso e dettagliata nell'art 11. In questo step è sempre possibile salvare le informazioni inserite e/o modificarle.
- Step 2- Chiusura: Una volta completata la compilazione della domanda (step 1) sarà possibile scaricarla in formato pdf per controllarla. In questa fase è ancora possibile modificarla tornando allo step precedente e salvarla nuovamente. Attenzione, una volta chiuso lo step 2, l'unico modo per modificare la domanda è cancellarla e ripresentarla
- Step 3 Firma ed invio: Una volta chiuso lo step 2, la domanda non sarà più modificabile, ma non è ancora conclusa la procedura di presentazione della candidatura: lo Step 3 infatti, prevede il caricamento dell'autocertificazione relativa all'invio della domanda (documento generato dal sistema). Tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante e ricaricato sul portale per finalizzare l'invio definitivo della candidatura.

6.4. Esiste una guida e/o un fac-simile alla compilazione della candidatura?

No, non esiste una guida e/o un fac-simile per la compilazione della proposta progettuale. Ad ogni modo, l'art.11 dell'Avviso pubblico riporta sia l'elenco degli allegati da presentare unitamente alla candidatura sia le indicazioni dettagliate dei contenuti richiesti dal portale per la presentazione della stessa.

La compilazione della candidatura attraverso il portale può essere svolta anche in più fasi come dettagliato al precedente punto 6.3: durante la compilazione, infatti, è sempre possibile salvare le informazioni inserite per poi proseguire la compilazione in un momento successivo. Una volta completata la domanda sarà possibile scaricarla in formato pdf per controllarla e, se necessario, modificarla prima della chiusura e dell'invio.

6.5. Dopo aver inserito i dati della nostra legale rappresentante non riusciamo a cambiare il profilo da "persona fisica" ad "ente". Come possiamo procedere al caricamento della nostra proposta progettuale in piattaforma?

La modifica del profilo non può essere effettuata qualora risulti già presentata una domanda relativa ad altri bandi oppure siano presenti domande in stato di bozza. In tali circostanze, è necessario procedere preliminarmente all'eliminazione delle domande esistenti e, solo successivamente, effettuare la modifica della tipologia di profilo.

7. INFORMAZIONI GENERALI

7.1. Quando è prevista la pubblicazione delle graduatorie?

Non è possibile stabilire tempistiche precise in merito alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori dell'Avviso pubblico. Come indicato nell'Avviso stesso, in seguito alla chiusura del Portale Bandi (ore 15 del 29 aprile 2026) ha inizio la fase istruttoria delle istanze pervenute e, successivamente, la valutazione della Commissione (come dettagliato agli artt. 12, 13 e 14). Si tratta di fasi per le quali non si possono prevedere tempistiche precise perché il loro svolgimento si basa su molteplici e differenti fattori. Sulla base delle precedenti edizioni la pubblicazione della graduatoria è ipotizzabile tra i mesi di luglio e settembre, ma trattandosi di una stima non può essere considerata come un riferimento di tempo certo e assoluto.

7.2. Quali sono le date di inizio e di conclusione previste per la realizzazione del programma?

Come indicato all'art. 9 dell'Avviso pubblico Laboratorio di Creatività Contemporanea VIII ed. 2026, le proposte ammesse a finanziamento, e le relative spese (art. 15 co.1 lett. c), possono essere avviate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione con Decreto Direttoriale della graduatoria generale e concludersi, pena revoca del finanziamento, entro e non oltre 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla suddetta data di pubblicazione.

Ulteriori scansioni temporali relative al monitoraggio e alla rendicontazione sono indicate all'art. 17 dell'avviso pubblico e verranno ulteriormente dettagliate in caso di assegnazione del finanziamento contestualmente alla formale richiesta di accettazione.

7.3. Nel caso in cui la proposta progettuale comprenda la creazione di un'opera d'arte permanente, quest'ultima può trovare collocazione in uno spazio esterno o deve restare nel centro culturale?

L'opera d'arte può essere collocata sia in uno spazio pubblico esterno sia nel centro culturale: in entrambi i casi è necessario che, come indicato all'art. 18, co. 2, lett. i) dell'Avviso pubblico, l'opera (artistica o culturale) sia acquisita al patrimonio di un ente pubblico. L'ente pubblico destinatario dovrà formalmente accettare l'opera, provvedere alla sua registrazione e all'inventariazione. Il proponente dovrà trasmettere alla DGCC copia della documentazione attestante l'avvenuta presa in carico a garanzia della corretta conclusione del progetto e della destinazione pubblica dell'opera realizzata, entro la data di richiesta del saldo.

7.4. Nel caso in cui la proposta progettuale preveda la realizzazione di un'opera d'arte, questa deve essere obbligatoriamente acquisita da un ente pubblico oppure l'opera può essere acquisita anche dall'ente stesso e rimanere disponibile e fruibile sul territorio?

Come indicato all'art. 18 comma 2, lettera i) dell'Avviso pubblico, qualora la proposta progettuale preveda la realizzazione di un'opera artistica o culturale questa deve essere acquisita al patrimonio di un ente pubblico, che è tenuto ad accettarla, registrarla e inventariarla. Ciò non esclude che l'opera possa successivamente essere data in gestione all'ente che l'ha prodotta al fine di garantirne la pubblica fruizione, ma non è possibile che l'opera venga acquisita da un soggetto privato, anche nel caso in cui sia lo stesso beneficiario del finanziamento.

7.5. Per la fruizione degli eventi culturali inclusi nella programmazione, può essere richiesto un contributo (anche volontario) agli spettatori, oppure gli eventi devono essere necessariamente gratuiti?

Il finanziamento ha finalità esclusivamente di supporto alla realizzazione di un progetto volto al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità elencati all'art. 2 dell'Avviso pubblico; vista la natura di tali obiettivi e finalità, il progetto non può, pertanto, generare utili o profitti a favore del soggetto beneficiario. Eventuali beni e servizi prodotti nell'ambito del progetto devono essere offerti ai destinatari finali a titolo gratuito, senza alcun corrispettivo economico (come indicato all'art. 18, co. 1 dell'Avviso stesso).



7.6. Le candidature vengono esaminate a partire dal giorno successivo alla data di scadenza? Oppure hanno priorità le prime domande presentate fino a esaurimento fondi indipendentemente dall'arrivo delle candidature giunte eventualmente anche lo stesso giorno della deadline?

Le candidature vengono esaminate a partire dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul sito web istituzionale, tramite il Portale Bandi. Non è prevista nessuna priorità rispetto all'ordine di arrivo delle candidature, che verranno valutate dalla Commissione secondo quanto stabilito dagli art. 13 e 14 dell'Avviso pubblico.

7.7. Dove si possono consultare le linee guida alla rendicontazione e al monitoraggio?

Le Linee guida alla rendicontazione e al monitoraggio saranno inviate in caso di assegnazione del finanziamento, contestualmente alla formale richiesta di accettazione, ma nell'Avviso pubblicato sono già presenti le principali informazioni relative ai costi ammissibili (art. 15) al controllo e monitoraggio delle attività (art.16) e alla rendicontazione (art. 17) necessarie per presentare la candidatura.